

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ORLANDI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) SANTONI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) TINA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MAURO ORLANDI

Seduta del 19/12/2017

FATTO

Espone parte ricorrente di essere “erede esclusiva” sia del padre, deceduto il 13.06.2012, sia della madre, deceduta in data 08.11.2015; i genitori erano cointestatari di conto corrente presso la banca convenuta. Essa ha chiesto più volte all’intermediario, a partire dalla prima raccomandata a mano del 08.05.2015, copia della documentazione riguardante due operazioni di addebito contabilizzate sul predetto conto corrente: una eseguita in data 16.05.2005, per € 200.000,00 e l’altra in data 21.02.2006, per € 33.000,00; la banca forniva soltanto copia della disposizione di addebito per € 33.000,00, priva però di riferimenti utili a identificare il beneficiario, e comunicava di non aver reperito documentazione relativa all’altro addebito. L’intermediario segnalava comunque la sottoscrizione da parte dei defunti genitori di un accordo transattivo; come pure la disciplina sul trattamento dei dati personali. Parte resistente ostacola il legittimo esercizio da parte della cliente del diritto di ricevere la documentazione bancaria ex art. 119 T.U.B., sul quale non incide la definizione dei rapporti intercorsi con i defunti mercè scrittura transattiva.

L’intermediario ha in via preliminare eccepito l’incompetenza temporale dell’ABF, in quanto la richiesta si riferisce ad operazioni avvenute in data antecedente al 1° gennaio 2009. Nel merito, osserva di aver fornito copia della disposizione di addebito per € 33.000,00 e di non essere in grado di soddisfare la domanda di copia della disposizione di addebito per € 200.000,00. Tali importi sono stati restituiti ai contitolari del conto corrente, ora defunti, tramite assegno circolare con la “sottoscrizione di adeguata manleva [...], vincolante anche per gli eredi, in esito alle attività di verifica poste in essere dalla Banca sull’operato di un proprio dipendente”; ha ancora precisato che, con la sottoscrizione di tale scrittura,



gli intestatari del rapporto hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere dall'intermediario in relazione al rapporto medesimo; appare dunque "ingiustificata e infondata" la richiesta di rendere noti i nomi di terzi tutelati dalla normativa sulla privacy. L'intermediario insiste per il rigetto.

DIRITTO

Non coglie nel segno l'eccezione di incompetenza cronologica, giacché rileva la data, non già delle operazioni documentate, bensì della domanda di somministrazione documentale.

Viene in rilievo la disciplina legale delle informazioni inerenti operazioni bancarie. Come a più riprese segnalato dai colleghi ABF, il diritto di accesso ai documenti bancari, previsto dall'art. 119 del Tub, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari. Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nei documenti (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente. Sotto altra luce, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, comma 3, del Codice della privacy) legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto.

Ad avviso del Collegio, tale disciplina di rango primario obbliga l'istituto di credito a comunicare ai soggetti indicati all'art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi "al portatore", anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto. I beneficiari delle operazioni compiute dal defunto non possono reputarsi terzi in senso stretto, nel senso la l'operazione bancaria è unitaria ed essa deve essere oggetto di documentazione unitaria e integrale. L'interesse ad ottenere i documenti bancari imputabili al defunto non può che essere esercitato dall'erede legittimo, il quale prende il luogo del proprio congiunto ed ha diritto di ottenere tali documenti completi, senza *omissis*, così come essi dovrebbero essere resi al *de cuius*. Né possono essere invocate – in senso contrario – le c.d. linee guida emanate dall'Autorità competente, emanate dal Garante della Privacy con deliberazione n.53 del 25 ottobre 2007 (Linee Guida per trattamento dei dati relativi al rapporto banche-clientela). Il par. 5.3 di tali linee guida sembra limitare la conoscibilità di informazioni, inerenti a operazioni bancarie del *de cuius* e riguardanti terzi (si legge che "l'istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato art. 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi 'al portatore', anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l'estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto. Non possono, invece, formare oggetto di comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 9, comma 3, del Codice informazioni che siano dati personali riferibili non all'interessato, ma a terzi. Ad esempio, non è conoscibile in base alle norme appena richiamate il nominativo del precettore del saldo di deposito, pur intestato al *de cuius*, in quanto tale informazione riguarda non il cliente deceduto, ma un terzo...". Due



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

considerazioni. In primo luogo, non è prevista una deroga espressa alla conoscibilità di operazioni bancarie del titolare defunto; in secondo luogo, la disciplina secondaria non potrebbe in nessun caso derogare alle norme di rango primario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario fornisca alla parte ricorrente i documenti richiesti, senza *omissis*.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA